



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia*  
*Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la Provincia di Messina*

**Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi  
della provincia di Messina**

e, p.c.

**Alla FIMP - Sezione Provincia di Messina**

**Oggetto: Circolare esplicativa in materia di certificazione medica per assenza scolastica in caso di patologia non riconducibile a Sars- Cov-2: Sollecito dei poteri di indirizzo, coordinamento e sorveglianza per la corretta applicazione della normativa vigente in ambito regionale.**

Come segnalato a questo Ufficio dalla Federazione Italiana Medici Pediatri sez. prov. di Messina, attraverso la nota dell'Avv. Maria Scurria del Foro di Patti, in riferimento alla corretta applicazione della normativa vigente in materia di certificazione medica per assenza scolastica, in caso di patologia non riconducibile a Sars-Covid 19, si rappresenta che per la Regione Sicilia dal 01/04/2022, con la cessazione dello stato di emergenza nazionale, deve ritenersi caducata la relativa normativa di cui alla nota prot. 33108/2020 dell'Assessorato alla Salute e al successivo D.A. redatto d'Intesa tra l'Ass. Reg. alla Salute e l'Ass. Reg. all'Istruzione e Formazione Professionale, per la riammissione in classe che, recependo il DM n.80/2020, prevedeva l'obbligo di certificazione medica per assenze superiori ai 3 giorni, per gli alunni 0-6 anni per l'a.s. 2020/2021.

Pertanto, in riferimento all'obbligo di presentazione di certificazione medica di cui all'oggetto – richiamato altresì il Protocollo Anticovid del Ministero dell'Istruzione pubblicato nel mese di Settembre 2022 -, si precisa che, per l'a.s. 2022/2023, trova applicazione la normativa previgente di cui all'art. 3 del DDL n. 476/2019 recante: *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019 Legge di stabilità”* approvato in data 10/07/2019, che di seguito si riporta per semplificazione argomentativa:

*“Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica, di cui all'articolo 42, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, si applica per assenze di durata superiore ai dieci giorni, fatta eccezione per le ipotesi in cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica”.*

Dunque, ad oggi, per l'a.s. 2022/2023, nelle scuole di pertinenza della Regione Sicilia, -fatte salve eventuali ulteriori richieste di misure di profilassi previste a livello nazionale e/o internazionali-, **l'obbligo della presentazione della certificazione medica si applica solo per assenze di durata superiore a 10 giorni**, venendo meno la differenziazione operata con il DA. 11.11.2020 tra Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria e Secondaria di primo grado.





*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia*  
*Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la Provincia di Messina*

Alla luce di quanto sopra, si invitano le SS.LL. alla corretta applicazione della normativa sopra richiamata.

**Il Dirigente**  
**Stellario Vadalà**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/93*

